



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche Sociali e Abitative
Via Zambra n. 42 - 38100 TRENTO - ☎ (0461) 493800 - fax (0461)493801

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA BAMBINI SOLI PRIVI DI AMBIENTE FAMILIARE IDONEO E IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO IL "CENTRO PER L'INFANZIA", SITO IN TRENTO, VIA CONI ZUGNA, 24.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza e cura bambini presso il Centro per l'Infanzia, sito a Trento, in Via Coni Zugna n. 24. In particolare, il servizio è rivolto a bambini di età da zero a otto anni, soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio, accolti in forma residenziale o semi-residenziale.

Il presente appalto prevede l'effettuazione di un numero indicativo di ore mensili di assistenza che va da un minimo di 1.300 ore ad un massimo di 3.210 ore da effettuarsi, per sette giorni alla settimana, nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Inoltre, è previsto un servizio di reperibilità, da effettuarsi a turno da parte di una unità di personale 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intera durata del contratto di appalto, per un numero massimo mensile pari a 744 ore.

Il servizio ha per oggetto, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:

- a) **ATTIVITA' DI CURA, ACCUDIMENTO ED EDUCAZIONE MIRATA NEI CONFRONTI DEI MINORI ACCOLTI, CON PARAMETRO MINIMO DI UN OPERATORE OGNI QUATTRO BAMBINI:**
 - attività connesse ad accoglienza, inserimento e ambientamento dei bambini;
 - cura dei bambini relativamente all'igiene, all'alimentazione, al vestiario, ecc.;
 - cura della relazione educativa;
 - organizzazione e gestione di attività ludiche ed espressive;
 - attività di cura e assistenza del bambino in caso di malattia;
 - accompagnamento dei bambini all'esterno del Centro per l'Infanzia con eventuale utilizzo dell'autovettura in dotazione;
 - ulteriori attività di cura diretta ed assistenza a bambini portatori di handicap;
 - attività connesse alla dimissione dei bambini dal Centro;
- b) **RAPPORTI CON I GENITORI ED I FAMILIARI DEI BAMBINI ACCOLTI:**
 - verifica, aggiornamento della situazione;
 - visite protette con osservazione della relazione;
- c) **VISITE PROTETTE TRA BAMBINI, GENITORI E FAMILIARI ESTERNI , su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, del Servizio Sociale;**

- d) ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE ADOTTIVE ED AFFIDATARIE NELLA FASE DI CONOSCENZA ED INSERIMENTO DEL BAMBINO;
- e) RAPPORTI CON SERVIZI SOCIALI ED OPERATORI DI ALTRI SERVIZI ED ENTI, Azienda Sanitaria, scuola, altre comunità di accoglienza, ecc.;
- f) STESURA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BAMBINO ED ALLA SITUAZIONE;
- g) PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI COORDINAMENTO;
- h) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI SUPERVISIONE;
- i) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FORMATIVE;
- l) INVENTARIO E CURA DEL GUARDAROBA;
- m) INVENTARIO, CURA E PULIZIA DEI GIOCHI E DEGLI SPAZI GIOCO.

Si evidenzia che l'attività sopra descritta ha natura differente da quella di asilo-nido o di scuola materna.

La misura del servizio richiesto sarà comunicata all'impresa aggiudicataria mensilmente dal Centro per l'Infanzia almeno dieci giorni prima l'inizio di ciascun mese, tenuto conto del proprio fabbisogno, in modo tale che la medesima impresa possa organizzare anticipatamente ed in forma adeguata il proprio servizio.

L'organizzazione e l'esecuzione dell'appalto dovrà rimanere autonoma, nel rispetto degli standard fissati con il presente capitolato, indipendentemente da eventuali situazioni di vicinanza, nell'esercizio della rispettiva attività, tra personale provinciale e personale dell'impresa aggiudicataria.

Ogni potere direttivo di controllo e disciplinare relativi alle prestazioni rese dai lavoratori dell'impresa appaltatrice dovrà essere esercitato dall'impresa appaltatrice medesima.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto del servizio di assistenza e cura bambini ha durata dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2011. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

Alla relativa scadenza l'Amministrazione provinciale potrà rinnovare il contratto con la medesima impresa aggiudicatrice nei limiti di quanto previsto dall'art. 18, comma 12 quater della L.P. 23/90.

ART. 3

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio di cui al precedente art. 1 sarà affidato tramite asta pubblica, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal bando di gara, dal presente capitolato speciale e dall'art. 19 della

legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.

L'affidabilità e la qualità delle offerte saranno giudicate da una Commissione, appositamente nominata dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dei seguenti criteri e requisiti ai quali viene attribuito un punteggio distinto tra i vari elementi di valutazione di seguito elencati:

- a) organigramma e organizzazione dell'impresa con particolare riferimento alle professionalità specifiche che operano all'interno della medesima, nonché alla presenza di un'area di attività specificatamente dedicata ai minori (fino a **30** punti);
- b) modalità di aggiornamento e formazione del proprio personale destinato ad espletare l'attività oggetto dell'appalto (fino a **10** punti)
- c) corrispettivo offerto (fino ad un massimo di punti **60**).

Relativamente alla lettera a), il punteggio massimo individuato, sarà articolato nel seguente modo:

- *professionalità specifiche presenti:*
 - psicologo (n. 2 punti per unità di personale) **fino a 4 punti**
 - pedagogista **2 punti**
 - pediatra **2 punti**
 - neuropsichiatra infantile **2 punti**
 - dietista **2 punti**
 - sociologo **2 punti**
 - educatore laureato **2 punti**
 - assistente sociale **2 punti**
 - altro: specificare **2 punti**
- *presenza apposita "area minori" all'interno dell'organizzazione* **10 punti;**

Relativamente alla lettera b), il punteggio massimo individuato, sarà articolato nel seguente modo:

- contenuto dei corsi di formazione/aggiornamento che si intende far frequentare al proprio personale **fino a 4 punti**
- durata della formazione nel periodo dell'appalto per ciascuna unità di personale (punti 0,2 per ora di corso) **fino a 6 punti.**

Non rientrano nel computo del sopra citato punteggio i corsi finanziati con le apposite disponibilità previste dal seguente art. 4, per far fronte agli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008.

ART 4

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo presunto dell'appalto per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2011 è di **Euro 2.548.136,00=** IVA esclusa, di cui Euro **27.860,00=** IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 ed Euro **2.520.276,00=** corrispondente al numero massimo di ore mensili **di attività** moltiplicate per i mesi di ciascun anno e per l'importo massimo ammissibile, calcolato secondo la seguente articolazione oraria:

- per attività feriale diurna: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 (per n. ore mensili da un minimo di 1.150 ore ad un massimo di 2.520 ore circa) – importo orario massimo ammissibile pari ad Euro 21,70= IVA esclusa;
- per attività feriale notturna: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (per n. ore mensili da un minimo di 42 ore ad un massimo di 320 ore circa) – importo orario massimo ammissibile pari ad Euro 29,00= IVA esclusa;
- per attività festiva diurna: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 (per n. ore mensili da un minimo di 100 ore ad un massimo di 320 ore circa) – importo orario massimo ammissibile pari ad Euro 26,80= IVA esclusa;
- per attività festiva notturna: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (per n. ore mensili da un minimo di 8 ore ad un massimo di 50 ore circa) – importo orario massimo ammissibile pari ad Euro 32,00= IVA esclusa;
- per servizio di reperibilità (per n. ore mensili di 744 ore circa): importo orario massimo ammissibile pari ad Euro 2,00= IVA esclusa;

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e da svolgere secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli oneri per la sicurezza sono fissi e quindi **non sono ribassabili**.

Nell'importo a base d'asta **non** devono essere ricompresi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'autovettura la cui disponibilità è prevista nel bando di gara e per la quale sarà disposto, con separato provvedimento, il riconoscimento, per i viaggi effettuati, dell'indennità chilometrica fissata mensilmente dalla Provincia.

ART. 5

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Alla realizzazione dell'intero servizio di assistenza e cura dei bambini ospiti presso il Centro per l'infanzia concorrono sia la Provincia Autonoma di Trento, con il proprio coordinatore ed il proprio personale educativo, sia l'impresa aggiudicataria con il proprio personale. L'impresa aggiudicataria è chiamata ad organizzare e realizzare il servizio di assistenza e cura per i bambini in base al fabbisogno, secondo le modalità previste al precedente art. 1. A tal fine la stessa dovrà disporre di un proprio coordinatore incaricato di curare i rapporti con i propri dipendenti e con il Centro per l'Infanzia. Il nominativo di tale figura dovrà essere comunicato al Centro medesimo. L'Amministrazione prevederà modalità di integrazione e raccordo del personale dell'impresa aggiudicataria con l'organizzazione del Centro medesimo.

Per la particolare tipologia di servizio svolto, è necessario che il personale destinato al servizio, risponda a precisi requisiti stabiliti nel bando di gara.

ART. 6
PERSONALE

L'impresa aggiudicataria deve espletare il servizio oggetto del presente appalto, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore di attività dell'impresa appaltatrice, dalle norme vigenti in materia e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore. In particolare, si impegna ad applicare le condizioni normative in materia di assunzione del personale operante presso il Centro per l'Infanzia e dipendente dell'azienda cessante, nonché condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi. La Provincia procederà ad effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

La Provincia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali condizioni.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, la Provincia provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

L'ente appaltante rimarrà, infine, sollevato da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che dovessero verificarsi per imperizia, incuria o negligenza del personale dell'impresa contraente o derivanti da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore.

E' obbligo e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, avvalersi di personale dotato delle seguenti caratteristiche:

- 1) possesso, dei titoli di studio previsti al punto 10.A.1), punto 7) del bando di gara;
- 2) attitudine al lavoro con bambini in situazioni di disagio psico-sociale, in particolare con bambini di età zero-otto anni: capacità di ascolto, di creare relazioni significative, di assoluta riservatezza, di lavoro all'interno di un progetto individuale di accoglienza, osservazione e cura del bambino così come definito dai referenti del Centro per l'Infanzia (direttore, equipe multidisciplinare, addetti ai servizi socio-sanitari);
- 3) capacità di lavorare all'interno di un contesto pubblico con un preciso mandato sociale e istituzionale (tutela dei minori), in rete con altri servizi ed istituzioni (servizio sociale degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali delegate,

Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minori, Azienda provinciale per i servizi Sanitari, altre realtà socio-assistenziali);

- 4) adesione ai criteri educativi già applicati presso il Centro per l'Infanzia e condivisione delle modalità organizzative e operative del Centro medesimo;
- 5) possesso della patente di guida;

Non sono ammessi operatori che non siano in possesso dei titoli richiesti.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare preventivamente le generalità del personale impiegato presso il Centro per l'Infanzia. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti sopra esposti dichiarati dalla medesima impresa, prima della presa di servizio, in relazione a ciascuna unità di personale a qualsiasi titolo utilizzato nella gestione del servizio e di non accettare personale che non risponde alle esigenze o che non si ritenga adatto a svolgere il servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a:

- prevenire e contrastare il fenomeno del turn-over del personale data l'importanza della massima continuità del rapporto educativo;
- assicurare tempestiva sostituzione, in caso di necessità, del personale assente per malattia, ferie o altro;
- garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale;
- fornire tutti gli operatori di un tesserino di riconoscimento.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo **offerto dal soggetto aggiudicatario** relativo all'attività di assistenza bambini e del servizio di reperibilità avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica da parte dell'amministrazione provinciale in ordine alla regolarità della fattura stessa e tenuto conto delle ore effettivamente prestate nel mese precedente. A tal fine ogni fattura dovrà essere accompagnata dal riepilogo delle ore prestate da ogni singolo operatore, contenente l'indicazione delle date di servizio, dell'orario e del numero di ore prestate. Il pagamento degli oneri per la sicurezza avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura, che potrà essere presentata al termine di ciascun anno e per la quota di competenza. In caso di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Provincia fino alla regolarizzazione della fattura. Il pagamento della prima rata sarà comunque effettuato successivamente all'avvenuta sottoscrizione del contratto.

ART. 8

CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare, prima della stipulazione del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, secondo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 9

SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di subappaltare il contratto d'appalto a pena di risoluzione.

Art. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio contemplato dal presente Capitolato non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, di tale servizio, la Provincia procederà, previa diffida a mezzo fax, alla richiesta di immediata riattivazione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato, di cui alla legge 146/90, la Provincia segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 11

PENALITÀ PER INADEMPIMENTI

Salvo quanto disposto dal presente capitolato e dalle norme sulla risoluzione del contratto, qualora vengano accertate inadempimenti dell'impresa aggiudicataria agli obblighi derivanti dal contratto si applicano le penalità di seguito indicate, mediante detrazione dagli importi relativi alle rate mensili:

1. Sospensione totale del servizio per cause imputabili all'impresa aggiudicataria: in tal caso verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/20 dell'importo relativo alla mensilità precedente;
2. Durata giornaliera del servizio inferiore rispetto a quello fissato dalla Direzione del Centro per l'Infanzia. Qualora sia accertata una qualsiasi riduzione di orario sarà applicata una detrazione, per ciascuna ora o frazione di ora in meno rispetto a quello fissato dalla Direzione del Centro per l'Infanzia, pari a Euro 200,00=;
3. Mancata comunicazione all'Amministrazione provinciale delle sostituzioni relative al personale in servizio: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni mancata comunicazione;
4. Mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti impartiti dall'Amministrazione: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni infrazione;
5. Mancata comunicazione relativa ad eventi straordinari accaduti nel corso dell'esecuzione del servizio: è stabilita una penale di Euro 100,00=.

Sarà cura della figura professionale preposta al coordinamento del Centro per l'Infanzia segnalare al Servizio provinciale competente gli eventuali inadempimenti riscontrati.

Nel caso in cui, inoltre, la Provincia Autonoma di Trento accerti inadempimento dell'impresa aggiudicataria, rimane ferma la possibilità per la medesima di escutere la cauzione definitiva per l'importo corrispondente ai danni ed alle spese derivanti dall'inadempimento, come quantificati dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 12

ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

L'Impresa aggiudicataria si impegna a costituire una adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori o che questi possono arrecare a persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando l'Amministrazione provinciale da ogni responsabilità al riguardo.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere consegnata alla Provincia Autonoma di Trento copia della polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa aggiudicataria per massimali non inferiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa aggiudicataria o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy), si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dalla Provincia Autonoma di Trento trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia Autonoma di Trento.

ART. 14

RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria deve mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività in appalto, tutti i dati e i documenti connessi all'espletamento della medesima attività.

Con la sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria tratterà i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile" ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy), nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2003, n. 3372.

Risulta "titolare" del trattamento dei dati personali la Provincia Autonoma di Trento.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Centro per l'Infanzia.

ART. 15

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'impresa non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto di appalto conseguente all'aggiudicazione, entro il termine stabilito e comunicato all'impresa contraente dall'ente appaltante, oppure rifiuti o impedisca la stipulazione stessa o non effettui il deposito della cauzione definitiva, l'ente appaltante

revocherà l'aggiudicazione all'impresa contraente e procederà alla stipulazione del contratto con l'impresa classificatasi subito dopo nella graduatoria di gara.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di agire nei confronti dell'impresa per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese conseguenti alla mancata stipulazione del contratto.

ART. 16

VARIAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione provinciale, sulla base del numero di bambini presenti presso il Centro per l'Infanzia, apportare variazioni, in aumento o in diminuzione rispetto al monte ore previsto al precedente art. 1, fino ad un massimo del 20% annuo, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.P. 23/90.

L'Amministrazione provinciale potrà inoltre affidare all'impresa aggiudicataria un ulteriore incarico per prestazioni di carattere integrativo e complementare rispetto a quelle previste nel presente capitolato, qualora sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo incarico non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo originario, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera e), della L.P. 23/90.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia Autonoma di Trento si riserva il diritto di **risolvere unilateralmente** il contratto qualora l'impresa aggiudicataria sia gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento ad una o più clausole contrattuali è previsto dapprima un **richiamo scritto** e nei casi più gravi si procederà ad una **formale diffida** fissando un termine entro il quale l'impresa aggiudicataria dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., fatto salvo il **risarcimento dell'eventuale danno**.

A mero titolo indicativo e non esaustivo è causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi, contributivi e retributivi relativi al personale o l'accumulo di penali per un importo che superi il 10% dell'importo contrattuale o il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal bando di gara e dal presente capitolato.

La cauzione definitiva, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto, è incamerata dall'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

ART. 18

INFORTUNI E DANNI

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque arrecati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà, inoltre, dotarsi del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 19

DUVRI

Si allega al presente capitolato il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, nel quale sono indicati i rischi e le prevenzioni relative alle attività interferenti e la quantificazione dei costi della sicurezza, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

ART. 20

RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti della Provincia Autonoma di Trento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente capitolato e in tal senso si obbliga a tenere indenne la Provincia Autonoma di Trento da qualsiasi pretesa, azione o ragione avanzata da terzi.

ART. 21

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile con l'esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 22

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La parte contraente dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge e di contratto, il proprio domicilio legale in Trento.

ART. 23

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto stipulato tra le parti è regolato dalla legge italiana.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, in via giudiziale, è del foro di Trento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 24

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato di appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria.

ART. 25

NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale n. 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, agli artt. 1655 e seguenti del codice civile e alle consuetudini locali.